



COMUNE DI VIMODRONE

Città metropolitana di Milano

Palazzo Comunale **Via C. Battisti, 56 – C.A.P. 20055 – Vimodrone (MI)**
Telefono 02250771 – Fax 022500316
Pec comune.vimodrone@pec.regione.lombardia.it
E-mail Istituzionale
protocollo@comune.vimodrone.milano.it
Codice Fiscale 07430220157 – Partita Iva 00858950967

SETTORE AFFARI LEGALI, CONTRATTI ED INNOVAZIONE
SERVIZI DEMOGRAFICI
Tel: 0225077 243 / 259 / 279 / 257 / 258 / 160 / 224
email: demografici@comune.vimodrone.milano.it

AGGIORNAMENTO DEGLI ALBI DEI GIUDICI POPOLARI DI CORTE DI ASSISE E DI CORTE DI ASSISE DI APPELLO

IL SINDACO

Visto l'art. 21 della legge 10 aprile 1951 n. 287, modificato dall'art. 3 della legge 5 maggio 1952 n.405 e dall'art. 2 della legge 27 dicembre 1956, n.1441;

RENDE NOTO CHE

da oggi e fino al 31 luglio p.v., si procederà alla formazione degli elenchi per l'aggiornamento degli albi dei Giudici popolari per le Corti d'Assise e per le Corti d'Assise d'Appello

INVITA

Tutti coloro che non sono iscritti negli albi definitivi dei giudici popolari e che si trovano in possesso dei requisiti di cui agli articoli 9 e 10 della Legge 10.04.1951, n. 287 e non versino in nessuna delle incompatibilità previste dall'art. 12 della stessa legge, a chiedere entro il mese di LUGLIO del corrente anno di essere iscritti nei rispettivi elenchi integrativi dei giudici popolari di Corte di Assise o di Corte di Assise d'Appello.

A tal fine occorre presentare la domanda di iscrizione disponibile sul sito internet del Comune o presso l'ufficio elettorale entro il sopra ricordato termine del 31 luglio.

Dalla Residenza Comunale addi, 26/02/2025

IL SINDACO
(f.to DARIO VENERONI)

**ESTRATTO DELLA LEGGE 10 APRILE 1951 N.287: I REQUISITI PER L'ISCRIZIONE
NEI PREDETTI ALBI SONO :**

ART. 9 – I Giudici popolari per le **Corti di Assise** devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) Cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
- b) Buona condotta morale;
- c) Età non inferiore ai 30 anni e non superiore ai 65 anni;
- d) Titolo finale di studi di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo.

ART.10- I Giudici popolari delle **Corti di Assise di Appello** oltre i requisiti stabiliti nell'articolo precedente, devono essere in possesso del titolo finale di studi di scuola media di secondo grado di qualsiasi tipo.

(Coloro che sono in possesso dei requisiti di cui all'art. 10 saranno iscritti anche nell'elenco dei Giudici popolari per le Corti d'Assise).

ART.12 - Non possono assumere l'Ufficio di Giudice popolare:

- a) I magistrati e in generale i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
- b) Gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia anche se non dipende dallo Stato in attività di servizio;
- c) I ministri di qualsiasi culto ed i religiosi di ogni ordine e congregazione.